cnpadc news

n. 1 - 2014

PROFESSIONE & PREVIDENZA

unite nella crescita

Sommario

EDITORIALE
di Renzo Guffanti

IN PRIMO PIANO
2 Sostenibilità ed autonomia: un passo avanti verso la chiarezza

4 Protocollo di intesa tra la Cassa dei Dottori Commercialisti e la Cassa dei Ragionieri

5 Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione (D.M. 10.01.14)

ORGANI SOCIALI CNPADC
6 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
7 I Delegati per Regione

DELEGATI & TERRITORIO
8 Compensazione F24 (di *P. Ingrao*)
8 Autonomia e natura privatistica dell'ente. La Corte dei conti sembra ridarci una speranza. (di *S. Villani*)

FOCUS WELFARE
9 Innalzati i limiti di reddito per richiedere gli interventi assistenziali

BREVI CNPADC
10 Alluvione Emilia Romagna 2014
10 CUD 2014 Pensionati della Cassa in attività

CNPADC.IT
11 Pagamento dei contributi minimi 2014

LA CASSA RISPONDE
12 Quesiti su contribuzioni e prestazioni

Editoriale

Gentili colleghe,

Egregi colleghi

abbiamo sempre immaginato la nostra Cassa come garante delle funzioni costituzionalmente affidatele: quella ***previdenziale*** *e quella* ***assistenziale****.*

Tuttavia, come spesso è stato ribadito, anche in sedi istituzionali, la Cassa non vuole sottrarsi dallo svolgere, nell'ambito del proprio mandato, un ruolo attivo nell'interesse del "Sistema Italia", ed è pronta a rafforzare con un significativo contributo la sua funzione ***sociale****.*

Tenendo sempre presente la natura previdenziale del risparmio che siamo stati chiamati a gestire e, conseguentemente, inquadrando nel principio di massima prudenza l'obiettivo di ottenere adeguati rendimenti mantenendo i conti in ordine, siamo consapevoli di poter contribuire al rilancio di un'economia che ancora ristagna, mediante investimenti a medio-lungo termine indirizzati allo sviluppo.

L'auspicio è che il ***"Forum in previdenza 2014"*** *dal titolo* ***"Fare Previdenza. Creare Sviluppo"*** *possa ispirare iniziative tese ad attivare il circolo virtuoso investimenti-sviluppo-lavoro-reddito-fiscalità-previdenza, così come la precedente edizione aveva sollecitato i rappresentati del mondo politico a impegnarsi a rafforzare l'autonomia di cui le Casse dovrebbero godere.*

Da allora abbiamo assistito, da una parte, all'emanazione di norme che nel richiamare il tristemente famoso "elenco Istat delle P.A." continuano ad estendere a nostro carico disposizioni pensate per gli enti pubblici e, dall'altra, all'approvazione di una legge che rafforza la portata normativa delle riforme adottate dalle Casse per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. Questo importante intervento del Legislatore rafforza il concetto di autonomia normativa degli Enti, e dovrebbe contribuire a mettere un punto fermo sull'efficacia delle disposizioni introdotte dalla Cassa con la riforma del 2004.

"Autonomia" *per il nostro Ente è stata sempre sinonimo di* ***"responsabilità"****: in autonomia siamo passati al metodo di calcolo contributivo, in autonomia abbiamo innalzato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, in autonomia abbiamo aggiornato i coefficienti di trasformazione, in autonomia abbiamo introdotto misure che rilanciano l'adeguatezza e mirano all'equità intergenerazionale.*

Da ultimo, in autonomia, abbiamo siglato un ***Protocollo d'Intesa*** *con la Cassa dei Ragionieri, che intende incoraggiare il Legislatore ad adottare un provvedimento legislativo, in linea con la comune volontà espressa dalle due Casse, per dare una soluzione all'inquadramento per gli Esperti Contabili, che non poteva collocarsi al di fuori del mondo previdenziale privato, in considerazione della natura libero-professionale dell'attività svolta.*

Sempre in autonomia, riteniamo fondamentale mantenere l'indipendenza nella gestione della nostra liquidità, non accogliendo l'invito del Ministero dell'Economia a prevedere il versamento della contribuzione dovuta alla Cassa tramite l'F24.

Sfogliando questa newsletter troverete riportate le due lettere pubblicate le scorse settimane sul sito istituzionale relativamente a questi ultimi aspetti.

Buona lettura.

Il Presidente
Renzo Guffanti

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

CNPADC NEWS - Professione & Previdenza Unite nella Crescita è un Periodico telematico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.
© Riproduzione riservata

Sostenibilità ed autonomia: un passo avanti verso la chiarezza

Il comma 488 dell'ultima finanziaria ha aggiunto un'importante mattoncino nel percorso volto non solo agli eventuali futuri provvedimenti che si dovessero rendere necessari a tutela dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ma anche per dirimere le contradditorie interpretazioni che finora hanno caratterizzato le pronunce giurisprudenziali in merito ai ricorsi presentati contro alcuni provvedimenti della riforma CNPADC del 2003.

In particolare, ricordiamo che vi sono stati ricorsi da parte di pensionati sul tema della legittimità del contributo di solidarietà, e altri su quello della cristallizzazione del pro-rata nel calcolo del trattamento pensionistico. Più in generale possiamo dire che l'argomento in questione è stato quello della tangibilità dei diritti acquisiti quando ciò veniva considerato indispensabile a garanzia della sostenibilità dell'intero sistema.

L'Assemblea dei Delegati della Cassa, in data 27-28 novembre 2003, ha elaborato il "Nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale", approvato dai Ministeri vigilanti con Decreto del 14 luglio 2004, con il quale ha riformato il proprio sistema previdenziale passando dal sistema retributivo a un sistema misto che- astenendosi dall'applicare il metodo contributivo ad anni di anzianità contributiva precedenti la riforma e prevedendo un progressivo ampliamento della base temporale di riferimento per il calcolo della pensione retributiva - ha tenuto conto del principio del pro rata previsto dalla Legge n. 335/95. Al fine di rendere il passaggio più equo e meno traumatico, sono state introdotte una serie di misure tra cui quelle succitate e contestate da alcuni iscritti.

Appare superfluo ricordare che la riforma, impostata sull'esigenza di preservare gli equilibri di lungo periodo, è stata adottata dalla Cassa in esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e contabile conferitagli in forza della legge istitutiva di privatizzazione (d.lgs.509/94) ed avuto riguardo al principio di autosufficienza finanziaria e al relativo potere di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'equilibrio di bilancio nel lungo periodo, (nel caso di specie ben oltre i 15 anni allora previsti dalla legge).

La prevalente giurisprudenza di legittimità, ritenendo la Cassa vincolata all'adozione dei soli provvedimenti tassativamente elencati nella versione originaria dell'art 3 comma 12 della legge 335/1995, ovvero "*variazione delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento o ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico",* si è però espressa a favore dei ricorrenti.

È per questo che il CdA nel corso del 2010 ha provveduto prudentemente alla restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulle pensioni deliberate con decorrenza 1- 1-1-2007. La decisione di porre tale limite temporale derivava dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1 comma 763, che modificando l'art 3, comma 12, della legge 335/95 ha introdotto almeno tre elementi di novità nell'ottica di un maggiore potere decisionale delle Casse privatizzate:

a) la Cassa non è più vincolata all'adozione dei soli provvedimenti tassativamente indicati nella versione originaria della disposizione, potendo adottare tutti i "*provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine*";

b) il principio del *"pro-rata"* (in qualsiasi modo lo si voglia interpretare) non è più un vincolo rigido a cui la Cassa è tenuta ad attenersi *("nel rispetto"),* ma un mero criterio ispiratore nell'adozione dei provvedimenti indicati ("*avendo presente");*

c) il principio del "*pro-rata",* già fortemente attenuato nei termini sopra descritti, deve essere poi ulteriormente contemperato con *"criteri di gradualità e di equità fra generazioni.*

Oltre a ciò, il comma 763 ha stabilito che: "*Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli Enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge*"**.** Con quest'ultimo disposto poteva apparire già chiara l'intenzione del legislatore di confermare in toto l'efficacia dei provvedimenti non solo futuri ma anche già adottati ai fini della sostenibilità dell'Ente.

In realtà, successivamente, la giurisprudenza prevalente ha recepito la norma riconoscendole valore innovativo, ma non interpretativo, con la conseguenza che ne ha riconosciuto l'efficacia limitatamente alle pensioni maturate dal 1/1/2007 (data di entrata in vigore della legge Finanziaria 2007) e non alle pensioni maturate in data precedente nei confronti delle quali talune sentenze hanno continuato a ritenere valida la formulazione originaria dell'art. 3, comma 12, della L. 335/95. In particolare in tale direzione si era espressa la Corte di Cassazione 25030.09 -vd. News n.01/2010- con una sentenza che aveva lasciato diverse perplessità e che di fatto aveva confermato gli elementi di incertezza previgenti, con conseguenti dubbi interpretativi che a loro volta hanno portato in quegli anni a sentenze in contraddizione tra di loro.

Di fatto, quindi, rimanevano invariati gli elementi di preoccupazione, rispetto alla bontà e alle finalità della riforma, in quanto persistevano ancora presupposti di aleatorietà circa potenziali uscite future dovute al rischio di soccombenze in giudizio.

La questione dovrebbe ora essere definitivamente superata a seguito dell'approvazione dell'art.1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n°147, che, fornendo l'interpretazione autentica della richiamata norma della finanziaria 2007, stabilisce che "*L'ultimo periodo dell'art 1 comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottate dagli enti di cui al medesimo com-*

ma 763 ed approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n.296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine".

A questo punto la CNPADC, e le Casse private più in generale, hanno un elemento di garanzia molto forte rispetto alle indispensabili certezze sulla tenuta giuridica degli effetti che le misure già adottate o che, eventualmente, sarà necessario implementare, possano spiegare, senza essere oggetto di ricorso, con esiti a vantaggio del singolo, ma a svantaggio dell'intera collettività.

Se, da un lato, con questa norma è stato posto un punto fermo ad una situazione di incertezza in tema di autonomia normativa delle Casse di previdenza, dall'altro, appare sempre più necessario che questi elementi di chiarezza in termini di autonomia ed operatività vengano estesi a tutte quelle zone grigie che ad oggi stanno creando non pochi problemi interpretativi.

Ci riferiamo in particolare al proliferare di una serie di norme che estendono alle Casse –in virtù della loro inclusione all'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni– una serie di adempimenti talvolta illogici e che, soprattutto, hanno come risultato quello di distogliere ulteriori risorse finanziarie o energie operative alle finalità proprie degli Enti (si pensi alle misure legate alla c.d. *spending review*).

Queste norme, inoltre, risultano spesso in contrasto con la normativa speciale istitutiva di cui al D.Lgs. 509/94 con evidenti disagi, sia per chi gestisce in un contesto di aleatorietà permanente, sia per chi poi deve giudicare in sede amministrativa gli effetti dei provvedimenti stessi. Anche in questo ambito diverse sono state le pronunce contrastanti, laddove in secondo grado, sul medesimo tema, il Consiglio di Stato è pervenuto a conclusioni del tutto opposte rispetto a quelle del TAR.

Abbiamo più volte sottolineato come la necessità di poter operare in un quadro di certezza sia un'esigenza sentita, e ciò possa risultare proficuo sia per le Casse che amministrano previdenza ed assistenza di milioni di lavoratori liberi professionisti, sia per lo Stato, che ad esse ha delegato questo impegnativo compito.

In quest'ottica l'auspicio è che si possa creare un connubio virtuoso che permetterà alle Casse di operare in un contesto giuridico più chiaro e stabile rispetto alle proprie funzioni *core*, in termini di funzione sociale di stimolo e supporto alla crescita del Paese, a vantaggio di tutti, compresi i propri iscritti attivi.

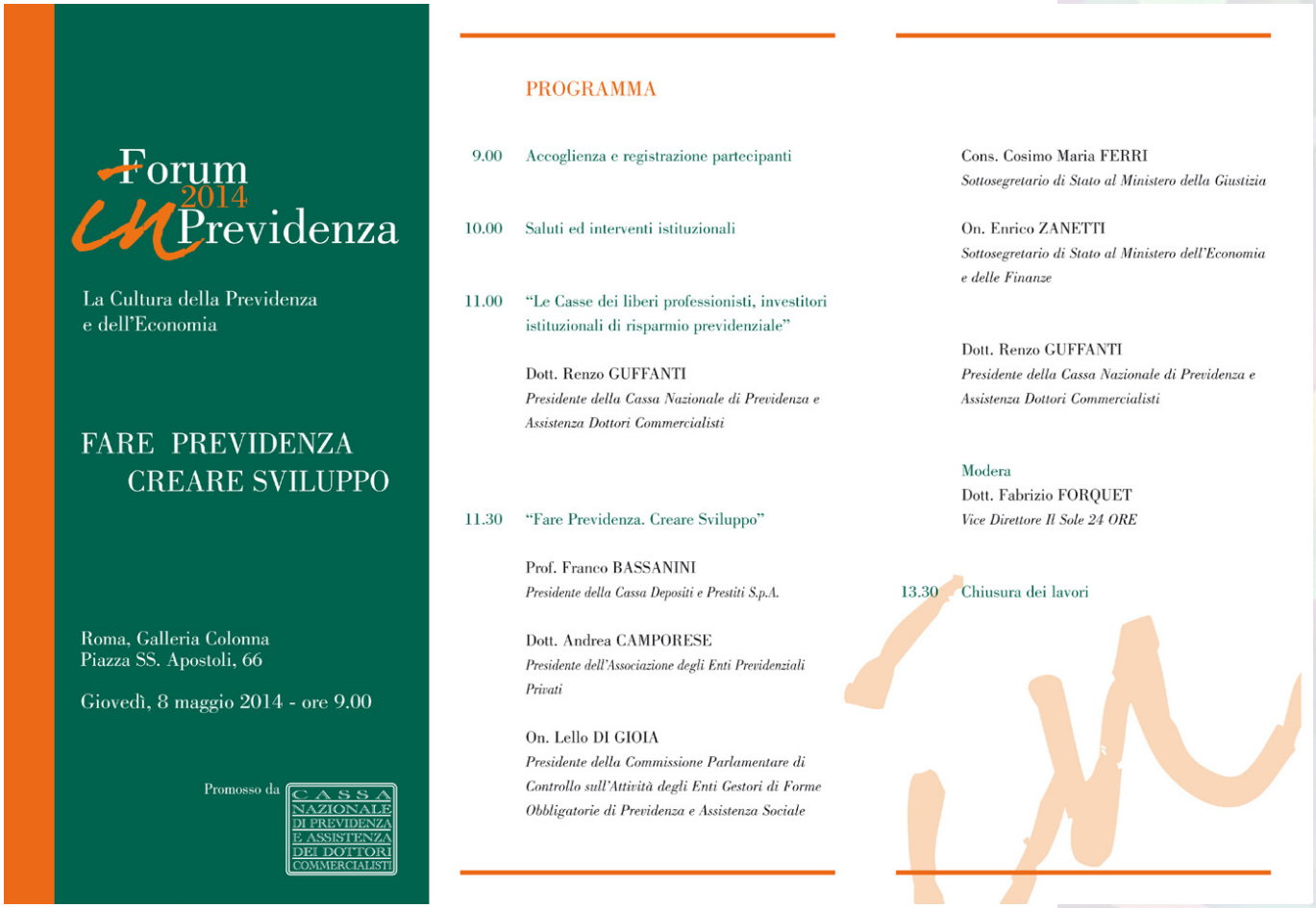

Lettera aperta sul protocollo di intesa con CNPR

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

IL PRESIDENTE

Roma, 13.3.2014

Gentile Dottoressa, Gentile Dottore,

come riportato nei giorni scorsi sulla stampa specializzata, la CNPADC e la CNPR hanno siglato un Protocollo d'Intesa che fissa i seguenti punti principali:

- Le due Casse hanno concordato sull'opportunità di proseguire la loro attività in autonomia;
- I Dottori Commercialisti si devono iscrivere alla Cassa dei Dottori Commercialisti;
- I Ragionieri Commercialisti si devono iscrivere alla Cassa dei Ragionieri;
- Gli Esperti Contabili, se rimangono tali, devono iscriversi alla Cassa dei Ragionieri, ma in caso di successiva iscrizione alla sezione A dell'Albo a seguito del conseguimento del titolo di Dottori Commercialista, devono obbligatoriamente iscriversi alla Cassa dei Dottori Commercialisti;
- Entro 6 mesi dalla firma del Protocollo d'intesa (12/2/2014), i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa dei Ragionieri dopo il 31/12/2007 e prima del 12/2/2014, possono eccezionalmente optare, in deroga a quanto sopra, per mantenere tale iscrizione, comunicandolo espressamente alle due Casse. In caso di mancata comunicazione, vengono iscritti d'ufficio alla Cassa dei Dottori Commercialisti;
- I Tirocinanti Dottori Commercialisti potranno pre-iscriversi alla Cassa dei Dottori Commercialisti;
- I Tirocinanti Esperti Contabili potranno pre-iscriversi alla Cassa dei Ragionieri.

L'obiettivo di questo Protocollo d'Intesa - privo di qualsiasi contenuto regolamentare o normativo cogente - è incoraggiare l'adozione da parte del legislatore di un provvedimento di Legge che sia in linea con la volontà già espressa dalle due Casse. Ha il pregio, inoltre - rappresentando una sorta di "patto vincolante" tra le parti - di ribadire "nero su bianco" i primi tre dei capisaldi sopraelencati, mettendo un punto fermo.

Con il Protocollo, si è inteso, peraltro, dare maggiore certezza previdenziale agli Esperti Contabili, che ad oggi, in mancanza di una Cassa professionale di riferimento, dovrebbero iscriversi in via del tutto residuale alla Gestione Separata INPS, con ciò ribadendo il principio – in cui fortemente crede la CNPADC – che devono accedere alle Casse di previdenza dei liberi professionisti solo quei soggetti abilitati a svolgere la propria attività in forza della loro iscrizione ad un Albo professionale.

La previsione dell'iscrizione a Cassa Ragionieri degli Esperti Contabili, e solo finché rimangono tali, consentirà alla Cassa dei Ragionieri di poter contare su una platea aperta di professionisti con cui impostare un futuro percorso previdenziale in assoluta autonomia rispetto alla Cassa dei Dottori Commercialisti.

Aspetto, quest'ultimo, ribadito nel Protocollo d'intesa, e assolutamente non secondario, se pensiamo che fino a qualche tempo fa l'unificazione tra le due Casse veniva da qualcuno presentata come l'unica strada percorribile.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Renzo Guffanti

CNPADC – Via Mantova, 1 – 00198 Roma

Lettera aperta in materia di versamenti con F24

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

IL PRESIDENTE

A tutti i Dottori Commercialisti

Roma, 5.3.2014

Cara Collega, Caro Collega,

con il D.M. del 10 gennaio 2014 (G.U. 21 gennaio 2014), il Ministero dell'Economia ha previsto la possibilità di applicare anche agli Enti di previdenza dei liberi professionisti le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, previste dal capo III del Decreto Legislativo n. 241/1997.

Le Casse che intendessero usufruire di questa possibilità, devono effettuare una specifica richiesta a seguito di una delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.

Il Decreto Ministeriale rimanda ad apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate le modalità di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e di rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione.

Come ho avuto modo di commentare sulla stampa specializzata subito dopo la pubblicazione del Decreto, tale facoltà, se da un lato potrebbe risultare nell'immediato vantaggiosa per qualche singolo caso, non viene valutata opportuna dal punto di vista collettivo, in quanto trasferisce sulla Cassa e, quindi, sull'intera Categoria, il rischio di possibili ritardi nel riversamento della massa contributiva (che, solo limitandoci all'ultimo esercizio, ammonta complessivamente a circa 630 mln di Euro) piuttosto che, ipotesi non impossibile considerata l'attuale situazione, addirittura di mancati trasferimenti alla Cassa per sopravvenute esigenze di finanza pubblica.

A titolo esemplificativo, il credito vantato da CNPADC, inerente il rimborso delle indennità di maternità ai sensi dell'art. 49 della L. 488/1999, per la parte a carico dello Stato, ammontava a fine 2012 a 6,1 mln di Euro, riferibili alle annualità 2009, 2010, 2011 e 2012.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene perciò ancor più attuali le valutazioni negative che avevano indotto la Cassa già nel 2011 - in occasione della sottoscrizione da parte di altra Cassa professionale di un accordo con l'A.E. - a non prendere in considerazione questa "opportunità", mantenendo l'autonomia nella gestione degli incassi dei contributi che è propria di CNPADC, tanto più in questo periodo caratterizzato da ripetute iniziative tendenti a spingerci in direzione della inclusione nel mondo della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire a tutta la collettività, e a tutti i singoli iscritti, una gestione pienamente autonoma delle proprie finanze e dei relativi rendimenti.

Cordialmente.

Renzo Guffanti

CNPADC - Via Mantova, 1 – 00198 Roma.

ORGANI SOCIALI CNPADC

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RENZO GUFFANTI
COMO
PRESIDENTE

GIUSEPPE GRAZIA
MESSINA
VICE PRESIDENTE

SUSANNA ZELLER
CONSIGLIERE
in rappresentanza del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

ANNA FACCIO
VICENZA
CONSIGLIERE

MONICA VECCHIATI
ROMA
CONSIGLIERE

ANTONIO PASTORE
TARANTO
CONSIGLIERE

ALESSANDRO TRUDDA
SASSARI
CONSIGLIERE

BARBARA TADOLINI
GENOVA
CONSIGLIERE

GIUSEPPE PUTTINI
NAPOLI
CONSIGLIERE

cnpadc
La Cassa dei
Dottori Commercialisti

IL COLLEGIO SINDACALE

MONICA PETRELLA
L'AQUILA
COMPONENTE EFFETTIVO

LUCIA AUTERI
COMPONENTE EFFETTIVO
con funzioni di Presidente
in rappresentanza del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

ROBERTO ALESSANDRINI
COMPONENTE EFFETTIVO
in rappresentanza del
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

PASQUALE FRANCO MAZZA
TRENTO
COMPONENTE EFFETTIVO

MICHELE DI BARTOLOMEO
PESCARA
COMPONENTE EFFETTIVO

ORGANI SOCIALI CNPADC

I DELEGATI PER REGIONE

ABRUZZO

Chieti: BASCELLI Gabriele
L'Aquila/Avezzano: CARUGNO Salvatore
Pescara: DEGLI EREDI Maria Elena, SUFFOLETTA Giuseppina
Teramo: GRAZIANI Christian
Vasto/Larino/Lucera: MANES Adamo

CALABRIA

Catanzaro: LAVECCHIA Stefania
Cosenza: PERROTTA Sante Ivan
Lamezia T./Paola: DE LORENZO Sergio
Locri/Vibo V./Palmi: CALARCO Francesco
Matera/Castrovillari: CARLOMAGNO Daniele*
Reggio Calabria: DATTOLA Antonino
Rossano/Crotone: RIILLO Pietro

CAMPANIA

Benevento: GROSSO Michele
Caserta: CRISTOFARO Luciano, GENTILE Giovanni
Napoli: BORGO Fabrizio, MICHELINO Mario, PALMA Salvatore, POLLICE Ernesto, RUOSI Alfredo, VITAGLIANO Giuseppe
Nocera Inferiore: COPPOLA Mario
Nola: AMBROSIO Giovanni
Sala C./Vallo L./Melfi/Potenza: COLUCCI Maurizio*
Salerno: GALDI Massimo, INGENITO Valerio
Torre Annunziata: CORMUN Fioravante

EMILIA-ROMAGNA

Bologna: BOSELLI Isabella, SPISNI Claudia, ZAMBON Teresa
Ferrara: VANNINI Simona
Forlì/Cesena: BERTOZZI Fausto
Modena: BACCHIEGA Federico
Parma: RAGIONIERI Paola
Piacenza: PERINI Marco
Ravenna: MORELLI Vincenzo
Reggio Emilia: FEDOLFI Elena
Rimini: ARCANGELI Paolo

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gorizia/Trieste: FURLANI Renato
Pordenone: INGRAO Paolo
Udine: PEZZETTA Marco

LAZIO

Cassino: CERNESI Mauro
Frosinone: BARTOLINI Sandro
Latina: D'ERME Federica
Rieti/Tivoli: QUARANTA Sonia
Roma: CARLETTI Leonardo, COLLETTI Massimo, COSENZA Gaetano, DE ROSSI Massimo, DE STASIO Federico, PERTILE Michela, RAVAZZIN Carlo, RINALDI Simonetta, SCARINCI Fabrizio, TRUDU Alessandra, VILLANI Sandro
Viterbo/Civitavecchia: PATACCHINI Oreste

LIGURIA

Chiavari/La Spezia/Massa C.: CERVONE Ermanno*
Genova: MANELLA Claudia, PICOLLO Alessandro
Imperia/Sanremo/Savona: GIRONI Franco

LOMBARDIA

Bergamo: MANO Alessandro, SAITA Paolo
Brescia: BRAMBILLA Dario, DE PANDIS Giovanni, PICCINELLI Franco
Busto Arsizio: IANNI Roberto
Como: TOSTO Arianna
Cremona/Crema/Lodi: TANTARDINI Alessandro
Lecco/Sondrio: QUADRIO Vittorio
Mantova: MONTECCHIO Claudio
Milano: BOIOCCHI Marco, CARELLA Ernesto Franco, CIOCI Arianna, DELL'APA Roberta, MACELLARI Moreno, PIROTTA Michele, RAZZA Giorgio, RESNATI Fabio Luigi, VITALE Italo, ZONCA Andrea Carlo
Monza/Brianza: GRASSO Aldo, PESSINA Fabio Enrico
Pavia/Voghera: LEGNANI Piero
Varese: DEL BENE Giuseppe

MARCHE

Ancona: MARCHEGIANI Michela
Ascoli P./Fermo: CELLINI Massimo
Macerata/Camerino: MANCINELLI Luigi
Pesaro/Urbino: PASCUZZI Domenico

MOLISE

Campobasso/Lanciano/Isernia: CARUNCHIO Luigi Alfredo*

PIEMONTE

Alessandria/Asti: VICARIOLI Carlo
Biella/Verbania/Vercelli: TARRICONE Luigi
Casale Monferrato/Tortona/Vigevano: OMODEO ZORINI Stefano*
Cuneo: GROSSO Maurizio Giuseppe
Novara: BALLARE' Andrea
Torino: CRESTO Guido, QUER Luca, RESCA Marcello Alessandro, SANTAROSSA Verdiana Federica, TELESCA Stefania

PUGLIA

Bari: BOCCIA Ferdinando, PICCARRETA Saverio, TRENTADUE Raffaele
Brindisi: EPIFANI Vincenzo
Foggia: CATALANO Saverio
Lecce: CICIRILLO Pierantonio, TARANTINO Pierluigi
Taranto: GAITA Daniela
Trani: PAGAZZO Domenico Francesco Stefano

SARDEGNA

Cagliari: ANEDDA Sandro, OLLA Francesco
Nuoro/Oristano/Tempio P.: DETTORI Giovanni Nicola
Sassari: MELONI Armando

SICILIA

Agrigento: DULCIMASCOLO Calogero
Caltanissetta/Nicosia/Enna/Caltagirone: RIBAUDO Piero
Catania: CAMINITO Giovanni, FRAGALA' Maria Luciana
Marsala/Trapani: CAMARDA Gerolamo
Messina: GALLETTI Stefano
Palermo: CRICCHIO Giovanni, LA VECCHIA Diego
Patti/Barcellona Pozzo di Gotto: ITALIANO Antonio
Ragusa/Gela: DI BLASI Giombattista
Siracusa: FARANDA Dino

TOSCANA

Arezzo: TIEZZI Roberto
Firenze: CASTELLETTI Simone, CHECCONI Simona
Livorno/Grosseto: PICCHI Gianluca
Lucca: COLI Amelia
Montepulciano/Siena/Terni: PEPI Cesare*
Pisa: CIUTI Andrea
Pistoia: LUMI Alessandro
Prato: RAVONE Filippo

TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano: NACHIRA Alessandro
Trento: MAZZURANA Fulvio

UMBRIA

Perugia: BUGATTI Massimo

VALLE D'AOSTA

Aosta: DISTILLI Stefano

VENETO

Belluno/Bassano D.G.: CAMPANA Alessandro
Padova: GUARNIERI Bruno, RIGATO Luca
Venezia/Rovigo: NALE Monica Umberta, LENARDA Sebastiano
Verona: CARLOTTI Alessandro, RUGGIERO Pier Giorgio
Vicenza: LEVANTE Alessandra, SIGOLA Licia
Treviso: PRETTO Gianni, RUGOLO Mirko

* Delegato con incarico interregionale.

Compensazione F24

Con il decreto ministeriale del 10 gennaio 2014, pubblicato il 21 gennaio 2014 in Gazzetta Ufficiale, è stata prevista, da parte del Ministero dell'Economia, la possibilità, anche per gli enti previdenziali a favore dei liberi professionisti, di avvalersi delle disposizioni di cui al capo III del D.L. 241 del 1997 in materia di versamenti unitari e compensazioni.
In pratica è stata estesa la platea dei soggetti che, in seguito a loro richiesta, volessero richiedere l'utilizzo dei crediti dei propri iscritti per il versamento dei contributi previdenziali.
Tale decreto fa seguito, tra l'altro, ad un precedente accordo siglato da parte di alcune casse di previdenza con l'agenzia delle entrate già nel 2011; a titolo esemplificativo la cassa di previdenza a favore dei Geometri, motivo per il quale per i nostri clienti che svolgono tale professione, in dichiarazione dei redditi provvediamo a compilare il quadro dei contributi previdenziali.
Questa "opportunità", che al collega distratto e alla stampa supposta specializzata potrebbe apparire conveniente, cela tuttavia un tranello.
Ci si dovrebbe, infatti, affidare ad un celere riversamento da parte dello Stato della massa di contributi compensati, a meno di non volere andare ad investire un titolo di credito nei confronti dello Stato, cosa piuttosto improbabile anche semplicemente da pensare.
Del resto, a titolo meramente esemplificativo, nel comunicato inviato agli iscritti da parte del Presidente della nostra Cassa, si evidenzia come a fine 2012 il credito dalla stessa vantata nei confronti dello Stato per il rimborso delle indennità di maternità, per la parte a suo carico, ammontasse a 6,1 milioni di euro (!) e concernesse le annualità dal 2009 al 2012 (!!).
Questa motivazione, che di per sé risulta sufficiente a sconsigliare la richiesta di poter utilizzare lo strumento della compensazione in F24 dei crediti degli iscritti con i contributi da questi dovuti, è tuttavia arricchita da un'ulteriore considerazione.
Qualsiasi accoglimento di provvedimenti che possano in qualche maniera minare l'autonomia gestionale degli Enti Previdenziali alimenta chi, secondo la convenienza, dimentica la natura privatistica delle Casse di Previdenza private; in questo senso la compensazione in F24 di crediti e contributi rappresenterebbe un vero e proprio cavallo di Troia, che lederebbe l'interesse collettivo a favore di qualche singolo iscritto, rendendo necessaria, inoltre, una radicale modifica delle abituali scadenze e termini di versamento (anticipandone la tempistica), e vanificando, tra l'altro, l'istituto della rateazione, sempre più gradito ed utilizzato tra gli iscritti.

Paolo Ingrao
Dottore Commercialista e Delegato CNPADC in Pordenone

Autonomia e natura privatistica dell'ente. La Corte dei conti sembra ridarci una speranza.

E' ancora viva in tutti noi la sensazione di incertezza e confusione giuridica generata dalle contraddittorie pronunce del TAR e del Consiglio di Stato in materia di attrazione alla natura pubblica della CNPADC in virtù dell'inserimento nel famigerato "elenco ISTAT".
Nel corso dell'anno 2013 sono intervenuti due importanti elementi di novità sul tema:

A. Il TAR del Lazio ha sostenuto la tesi della "**cristallizzazione**" degli elenchi Istat 2010 e 2011, facendo derivare dalla loro pubblicazione sulla G.U. l'effetto di fargli perdere la connotazione di provvedimenti amministrativi, loro propria, per farli assurgere a rango di norma primaria.
B. L' art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha incardinato la giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei conti sui ricorsi avverso gli elenchi Istat.

Tra le prime pronunce della Corte merita attenzione la **Sentenza N° 7/2013/RIS del 23.10.2013**; la motivazione contiene più punti di evidente contrasto con quella del Consiglio di Stato N. 6014/2012 e coincidenti con le ns. tesi difensive.

Ritenendo che la sentenza della Corte meriti una più ampia analisi da parte della Cassa, ne riporto alcuni dei passaggi più interessanti:

- Disconoscimento della tesi di "cristallizzazione" degli elenchi -
- Ogni elenco Istat è autonomamente impugnabile per singolo anno –
- Nozione Europea di controllo - "……*«capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti» e, quindi, della capacità di influire in modo determinante sulla amministrazione attiva dell'unità istituzionale controllata"*.
- Rischio di effetti distorsivi e opportunità di una attenta riconsiderazione – " … ***il mero riferimento all'elenco ISTAT ai fini di una automatica applicazione di vincoli e obblighi in materia di revisione della spesa e di equilibri di bilancio costituisce un criterio che potrebbe produrre effetti distorsivi. ……. l'utilizzo di detto elenco in modo indifferenziato per l'applicazione di numerose norme sostanziali di controllo della spesa costituisce una scelta che meriterebbe una attenta riconsiderazione***";
- Requisiti per il riconoscimento della natura pubblica degli enti senza scopo di lucro – Senza fine di lucro, soggetti a controllo e finanziamento pubblico . ".. ***è, infatti, solo la compresenza di questi requisiti che consente di qualificare come pubblica un'istituzione senza scopo di lucro***".

Il ricorso alla Corte dei conti si presenta come una opportunità da non perdere per ritentare l'esclusione dall'elenco Istat.

Sandro Villani
Dottore Commercialista e Delegato CNPADC in Roma

FOCUS WELFARE

di Barbara Tadolini

Innalzati i limiti di reddito per richiedere gli interventi assistenziali

Il 26 febbraio scorso i Ministeri Vigilanti hanno approvato la delibera con cui la Cassa ha voluto innalzare i limiti di reddito del nucleo familiare per l'accesso ai diversi interventi assistenziali previsti dal nostro Regolamento, quali:

1. erogazioni a titolo assistenziale a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare;
2. assegni di partecipazione a spese funerarie;
3. contributo per spese di assistenza domiciliare;
4. assegni a favore di genitori di figli portatori di handicap e portatori di handicap orfani di associati;
5. borse di studio e case di riposo (limiti reddituali validi dal prossimo bando di concorso che sarà emanato dal Consiglio di Amministrazione nel 2014).

Con il nuovo impianto, così come anticipato nella precedente Newsletter, la Cassa ha voluto anche uniformare i limiti di reddito a cui collegare lo stato di bisogno in quanto è stato ritenuto che detto requisito debba essere omogeneo per tutti gli interventi assistenziali.

In questo processo di armonizzazione, sono stati previsti tetti reddituali crescenti al crescere della numerosità del nucleo familiare, tenendo in debita considerazione i casi di presenza di uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti.

Quanto sopra rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di potenziamento dell'attività di *welfare* a favore degli iscritti o pensionati, compresi i loro familiari, intrapreso dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Delegati.

Di seguito le tabelle dei nuovi limiti reddituali che troveranno applicazione da marzo:

Componenti il nucleo familiare	Limiti reddituali
1 componente	€ 35.000,00
2 componenti	€ 45.500,00
3 componenti	€ 52.500,00
4 o più componenti	€ 57.750,00

Tab.A – nuovi limiti di reddito

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, i limiti reddituali sono innalzati come segue:

Componenti il nucleo familiare	Limiti reddituali
- 1 componente e 1 figlio portatore di handicap o malattia invalidante;- o solo figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap o malattia invalidante ;	€ 63.000,00 ("limite base")
- per ogni ulteriore componente	maggiorazione del 40% del "limite base"
- per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap o malattia invalidante	maggiorazione del 60% del "limite base"

Tab. B – nuovi limiti di reddito per nuclei familiari con figli portatori di handicap o malattie invalidanti o con portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di Associati

Alluvione Emilia Romagna 2014

Considerata la gravità degli eventi alluvionali che hanno colpito alcune zone della Regione Emilia Romagna nei giorni dal 17 al 19 gennaio, già precedentemente colpite dal terremoto del 2012, il Consiglio di Amministrazione ha adottato un provvedimento di sospensione di tutti i termini contributivi, previdenziali, amministrativi, prescrizionali e di decadenza, in scadenza dal 17/01/2014 al 31/07/2014, nei confronti dei soggetti residenti e/o aventi sede operativa, alla data del 17/01/2014, nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice e, subordinatamente alla richiesta dell'interessato che dichiari l'inagibilità della casa o dello studio verificata dall'autorità comunale, anche nei confronti dei soggetti residenti e/o aventi sede operativa, alla suddetta data, nelle frazioni del Comune di Modena di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello.

Si conferma, quindi, che, tra gli adempimenti sospesi, è compreso il termine per il pagamento della seconda e della terza rata delle eccedenze contributive 2013, la cui scadenza è, rispettivamente, per il 31/03/2014 e per il 30/06/2014, del contributo annuale dovuto dai Tirocinanti, con scadenza 30/06/2014 e di somme dovute a titolo di oneri per riscatto, ricongiunzione e ripristino, richiesti dalla Cassa con scadenza dal 17/01/2014. Non si darà luogo al rimborso delle somme sospese eventualmente già versate.

I nuovi termini saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione e prontamente comunicati.

In ogni caso, tutti gli aggiornamenti in merito saranno pubblicati anche sul sito Cassa.

Si ricorda, inoltre, che, tra gli interventi assistenziali in favore dei Dottori Commercialisti rientrano quelli derivanti da "eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore".

I Dottori Commercialisti in possesso dei requisiti possono inviare la richiesta utilizzando la modulistica specificamente predisposta.

CUD 2014 Pensionati della Cassa in attività

Nell'area riservata dei Servizi online, sezione "Documenti", è disponibile, per i pensionati della Cassa in attività, il modello CUD 2014.

Si informa che i browser internet compatibili con i Servizi Online sono Internet Explorer dalla versione 9, Google Chrome dalla versione 21, Mozilla Firefox dalla versione 13, Opera dalla versione 12, Safari dalla versione 5.2.

Contatti

L'*Ufficio Consulenza Previdenziale Assistenziale e Contributiva* è disponibile per tutti gli Associati tramite i canali:

CNPADC Numero Verde 800.545.130

• dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45.

• l'attività è strutturata per garantire tempi di risposta soddisfacenti e, nel caso di concentrazione rilevante di richieste, informazioni dettagliate sul numero di Associati in coda per la comprensione dei tempi di attesa.

Servizio Online PAT (Prenotazione Assistenza Telefonica)

• disponibile all'interno dei Servizi Online del sito WWW.CNPADC.IT, nel caso l'Associato preferisca essere contattato dai Consulenti nel più breve tempo possibile direttamente al numero telefonico o all'indirizzo e-mail indicato.

Ricevimento diretto presso la sede CNPADC in via Mantova 1

• anche tramite prenotazione (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45).

Le istanze possono essere inviate all'*Ufficio Accesso ai Servizi*:

• tramite PEC all'indirizzo Servizio.supporto@pec.cnpadc.it

• oppure tramite raccomandata a.r. all'indirizzo Via Mantova 1, 00198 Roma.

Pagamento dei contributi minimi 2014
3 giugno 2014: scadenza prima rata/rata unica

Con l'entrata in vigore dal 1° febbraio u.s. della normativa che introduce l'addebito SDD (SEPA Single Euro Payments Area DIRECT DEBIT) che sostituisce l'addebito RID, la Cassa ha ritenuto valida l'autorizzazione precedentemente concessa per il pagamento, con la modalità RID, della contribuzione minima annualmente dovuta.

Per coloro che intendessero revocare la predetta autorizzazione in favore del MAV (pagabile anche mediante la Carta di Credito Dottori Commercialisti), è disponibile fino al 19 maggio p.v. all'interno del servizio online PCM la funzione per revocare l'addebito diretto. Sempre fino al 19 maggio 2014 detto servizio consente a tutti gli Associati di autorizzare l'addebito in conto dei contributi minimi con la modalità SDD in alternativa ai MAV che, a partire dal 20 maggio 2014, saranno disponibili nell'area "documenti" dei servizi online (www.cnpadc.it). I bollettini MAV sono pagabili anche con Carta di credito Dottori Commercialisti mediante servizio online MCC.

	SCADENZE 2014
19 MAGGIO	**Chiusura SAT 2014 PCM** Per richiedere l'addebito dei Contributi Minimi con SDD in alternativa al M.Av.
20 MAGGIO	**Pubblicazione online dei M.Av PCM**
3 GIUGNO	**Termine pagamento prima rata minimi 2014**
30 GIUGNO	**Scadenza terza rata M.Av eccedenze 2013** Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2013 PCE. **Scadenza pagamento contributo fisso pre-iscritti Cassa**
30 SETTEMBRE	**Scadenza quarta rata M.Av eccedenze 2013** Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2013 PCE.
6 OTTOBRE	**Apertura SAT 2014 PCE**
31 OTTOBRE	**Termine pagamento seconda rata minimi 2014**
17 NOVEMBRE	**Termine comunicazione 2014 dati reddituali 2013**
15 DICEMBRE	**Termine pagamento eccedenze contributive 2014**

LA CASSA RISPONDE

Sono un Dottore Commercialista nei primi anni di esercizio della professio¬ne. Cosa succede se ho un volume di affari inferiore a quello di riferimento del contributo minimo integrativo?

Dal 2007, la sussistenza dell'esercizio professionale è comprovata anche qualora il volume di affari sia inferiore a quello di riferimento del minimo. Il versamento obbligatorio del contributo integrativo minimo è presupposto di esercizio, indipendentemente dal livello di attività. I primi tre anni di iscrizione alla Cassa sono comunque esclusi dalla verifica.

Sono una Dottoressa Commercialista iscritta alla Cassa dal 2000. Sto combattendo la mia battaglia contro un'importante malattia che mi ha colpito negli ultimi mesi, che mi ha costretto a ridurre l' attività professionale e sto pensando di richiedere la pensione di invalidità alla Cassa. Vorrei sapere se questa pensione, una volta riconosciuta è definitiva.

La pensione di invalidità viene erogata dalla Cassa, in presenza dei requisiti di iscrizione e contribuzione necessari e presenti nel caso di specie, a condizione che la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo - per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuto dopo l'iscrizione - a meno di un terzo. Lo stato invalidante viene accertato dalla Cassa per il tramite dell'INAIL secondo una specifica convenzione in vigore dal 2014. Va, inoltre, precisato che la Cassa accerta ogni tre anni – per le sole pensioni che siano state dichiarate revisionabili – la persistenza dello stato invalidante sottoponendo l'interessato a nuova visita medica. In conseguenza all'esito di tale visita, la Cassa conferma o revoca la concessione della pensione. La pensione diviene definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione sia stata confermata due volte.

Sono un professionista iscritto alla Cassa dal 2005. Purtroppo, recentemente, a causa di una grave malattia è deceduta mia moglie. Vorrei sapere se è previsto un contributo per le spese di onoranze funebri.

La Cassa eroga un contributo per le spese di onoranze funebri a favore dell'iscritto o del pensionato per il decesso del coniuge, dei figli o dei genitori, purché inseriti nel nucleo familiare del richiedente e fiscalmente a carico. Il contributo è riconosciuto se il reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare del richiedente, dichiarato nell'anno precedente la domanda, non superi il limiti di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno e pubblicato sul sito www.cnpadc.it. E' riconosciuto un contributo sino alla concorrenza delle spese documentate e comunque con un importo massimo pari a € 2.000. In caso di parziale rimborso per lo stesso evento da parte di altri Enti, la Cassa interviene ad erogare la differenza, tenuto conto del limite massimo erogabile. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro due anni dal decesso, corredata della relativa documentazione.

Sono una Dottoressa Commercialista iscritta alla Cassa dal 2004. Nel dicembre del 2007 ho inoltrato la domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n.45/90 perché titolare di altra posizione previdenziale all'Inps per il periodo dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2004. In questi giorni la Cassa ha definito i conteggi e con mia grande sorpresa non ci sono oneri a mio carico. Posso chiedere il rimborso dell'intero importo che sul calcolo risulta con il segno meno?

Ai sensi dell'art. 6 della L. 45/90 è rimborsabile la sola contribuzione riferita al periodo di coincidenza e non tutto l'importo corrispondente alla differenza fra la riserva matematica e l'importo dei contributi riconosciuto dall'altra gestione previdenziale. L'applicazione dell'art. 6 della L. 45/90, è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n° 13382 del 29/10/2001, che ha riconosciuto legittimo il rimborso della sola quota di contribuzione riferita ad eventuali periodi coincidenti. Nel Suo caso, quindi, la contribuzione rimborsabile è quella riferibile al periodo dal 01/01/2004 al 30/06/2004.

Sono un dottore commercialista iscritto alla Cassa dal 1981 che nel mese di agosto compirà 65 anni. Ho dei periodi contributivi maturati all'Inps precedentemente all'iscrizione alla Cassa e sto pensando, nel momento in cui raggiungerò i requisiti previsti dalla normativa vigente, di accedere alla pensione di vecchiaia in totalizzazione. Sono anche titolare di assegno ordinario di invalidità. Posso accedere alla pensione di vecchiaia in totalizzazione e quando?

La totalizzazione è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità (art. 1, comma1, D.Lgs. n° 42/06). Qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione (art. 2, D.Lgs. n° 42/06), in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità. La totalizzazione rimane, invece, preclusa in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. In tale fattispecie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione ma di un mutamento del titolo della stessa. Nel Suo caso Le sarà possibile accedere alla pensione di vecchiaia direttamente con la Cassa con decorrenza primo giorno del mese successivo al compimento del 68° anno di età.

***

Tutte le informazioni di carattere Previdenziale, Assistenziale e Contributivo sono presenti nel sito della Cassa www.cnpadc.it.

Per una consulenza di carattere Previdenziale, Assistenziale e Contributiva è disponibile il Numero Verde 800.545.130 (dal lunedì al giovedì con orario 8.45-12.45 / 14.00-16.00; il venerdì con orario 8.45-13.45).

E' inoltre possibile prenotare online la consulenza telefonica tramite il servizio PAT (di Prenotazione Assistenza Telefonica) presente nell'area dei Servizi online del sito.

Per i Vostri quesiti, è possibile scrivere al Servizio Supporto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): servizio.supporto@pec.cnpadc.it

L'immagine di sfondo della Newsletter è tratta da una opera di Fortunato Depero.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

CNPADC NEWS
PROFESSIONE & PREVIDENZA
UNITE NELLA CRESCITA

Periodico telematico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.
Via Mantova 1
00198 Roma

Iscrizione Tribunale di Roma n. 10 del 26 gennaio 2012

Direttore responsabile
Renzo Guffanti

© Riproduzione riservata